SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1380)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1978

Conferimento del grado di tenente generale medico ai maggiori generali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza collocati in congedo

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo degli ufficiali medici di polizia, istituito con la legge n. 885 del 26 giugno 1962, ha soddisfatto l'inderogabile necessità di assicurare il servizio sanitario nel modo più adeguato per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, entrato a far parte — come l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica — delle Forze armate dello Stato con regio decreto-legge numero 687 del 31 luglio 1943, successivamente convertito nella legge n. 178 del 5 maggio 1949: e ciò mentre i diversi ordinamenti dei servizi sanitari dello Stato, sia civili sia militari (Ministero della sanità, Ferrovie dello Stato, Esercito, Marina, Aeronautica militare) prevedono, al vertice corrispondente, rispettivamente il grado di direttore generale e di tenente generale medico.

Tale previsione non sussiste, invece, per i medici del ruolo sanitario di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dando palesemente vita ad una disparità di trattamento ai danni di medici, che svolgono le stesse funzioni dei loro colleghi delle altre Forze armate, e che, in più, come ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, a norma della legge istitutiva del ruolo, operano anche come ausiliari della magistratura e come esperti della polizia giudiziaria nella parte biocriminologica e medico-legale, nonchè nei settori della polizia minorile e della lotta contro le tossicomanie.

Tale disparità, oltre a mortificare gli ufficiali medici di polizia quasi fossero medici di Stato di serie B, comporta, fra l'altro, il collocamento in congedo per limiti di età a 63 anni, del maggiore generale medico, direttore del servizio medico di polizia, mentre i suoi colleghi che si trovano ai vertici dei ruoli sanitari statali (e civili e delle Forze armate), potendo raggiungere un grado più elevato del suo, rimangono in servizio due anni in più, con gli evidenti benefici che ne

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

derivano sia per il trattamento di quiescenza, che per quello di liquidazione.

Per ovviare parzialmente a questa sperequazione ed a questa palese ingiustizia, il 21 dicembre 1972, su iniziativa di alcuni parlamentari, fu presentato il disegno di legge n. 707-Senato, che prevedeva il conferimento del grado di tenente generale medico ai maggiori generali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza all'atto del collocamento in congedo.

Si aggiunga che successive disposizioni di legge hanno permesso a numerosi ufficiali di Pubblica sicurezza il conseguimento del grado di tenente generale in congedo, con relativo trattamento economico, a seguito di ricostruzioni di carriera, mentre lo stesso non è stato possibile per gli ufficiali medici di polizia, anche se muniti dei titoli combattentistici, per il semplice fatto che il loro ruolo non prevede il grado di tenente generale medico, nè in servizio, nè in pensione.

In tale occasione si obbiettò, con parere del 14 marzo 1973, da parte della Commissione bilancio e programmazione (che pure non si oppose all'ulteriore corso del provvedimento, data l'esiguità della spesa prevista) che il provvedimento poteva essere invocato come precedente per gli avanzamenti di altri corpi armati dello Stato.

Appena dieci giorni prima, però, la stessa Commissione, non aveva avuto « nulla da osservare per quanto di competenza » sul disegno di legge n. 603 proposto dal senatore Tanga e da altri parlamentari, con cui si esprimeva l'interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1971, numero 916, concernente il conferimento del grado di generale di corpo d'armata ai Vice Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e ai Comandanti in seconda della Guardia di finanza all'atto della cessazione dal servizio permanente (infatti, com'è noto, per gli ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza il grado di generale di corpo di armata non è previsto in servizio).

Con il predetto disegno di legge n. 603 lo stesso beneficio veniva esteso anche agli ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza collocati in congedo anteriormente al 1° gennaio 1971: cioè, con effetto retroattivo.

Eppure tali leggi, che costituivano autentici precedenti, venivano approvate senza alcuna obiezione del rappresentante del Governo e con l'unanime parere favorevole delle Commissioni interpellate.

Si osserva, inoltre, che la prospettiva di una eventuale soluzione del problema del conferimento del grado di tenente generale medico ai maggiori generali medici di Pubblica sicurezza rinviandolo o inquadrandolo nella riforma della polizia non potrebbe riuscire rassicurante o soddisfacente.

Anche a voler, infatti, ritenere che la riforma potrà essere approvata nel prossimo autunno, alla ripresa dei lavori parlamentari, è da considerare la durata dei suoi tempi d'attuazione, mentre il disegno di legge che ora si sottopone alla valutazione del Parlamento condensa una aspirazione vecchia di anni ed andata finora delusa, con amarezza non solo di quanti erano interessati, ma anche della categoria dei medici di polizia, giustamente impazienti di conseguire, attraverso l'equiparazione con le altre categorie dei medici di Stato, civili e militari, sul piano giuridico, anche il meritato riconoscimento dell'importanza, non certo minore, del loro ruolo e della loro funzione, sul piano morale.

Si è pertanto predisposto il presente disegno di legge che prevede, per il maggiore generale medico di polizia, che abbia svolto le funzioni di direttore dell'Ufficio sanitario centrale della direzione generale della Pubblica sicurezza, la promozione al grado di tenente generale medico di Polizia all'atto del suo collocamento in congedo, onde conferire a detto ufficiale il giusto riconoscimento dell'importanza delle attribuzioni esplicate in una carriera in cui il carattere direttivo è fondamentale.

La promozione, con conseguente trattamento economico e di quiescenza, potrà venire conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, con possibilità di richiamo solo in caso di situazioni di emergenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai maggiori generali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano ricoperto la carica di direttore dell'Ufficio sanitario centrale della direzione generale della pubblica sicurezza, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, la promozione al grado di tenente generale medico di polizia con conseguente trattamento economico e di quiescenza.

I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza.

Art. 2.

All'onere di lire 350.000 derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1979 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua entrata in vigore.